

COMUNE DI SORRENTO Città Metropolitana di Napoli Ufficio Elettorale

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ABITAZIONE DI DIMORA

IL SINDACO

Visti i D.P.R. n. 96 e 97 del 21.07.2022 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2022 con i quali sono stati disposti rispettivamente lo scioglimento delle Camere e la convocazione dei Comizi Elettorali per il giorno 25 settembre 2022 per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22 – modificato ulteriormente dalla legge n.46/2009 che recita:

- "1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore"
- "3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- a) <u>una dichiarazione in carta libera</u>, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) <u>un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale,</u> in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali."
- "3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione del rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi."
- "4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto":

RENDE NOTO

Gli elettori interessati al voto domiciliare, previsto esclusivamente nei casi in cui alla norma sopra riportata, dovranno presentare all'ufficio Protocollo del Comune o a mezzo pec: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it A DECORRERE DA MARTEDI' 16 AGOSTO E NON OLTRE LUNEDI' 05 SETTEMBRE 2022 (20° giorno antecedente la data della votazione), la documentazione prescritta (dichiarazione di cui alla lettera "a" e certificato medico di cui alla lettera "b" del comma 3 della norma in parola).

L'Ufficio Elettorale (tel. 081/5335261) è a disposizione per ulteriori chiarimenti dalle ore 9.30 alle ore 12:30 dei giorni dispari e per la consegna di modello predisposto per la dichiarazione, rinvenibile anche sul sito web www.comune.sorrento.na.it. Ai fini del rilascio della certificazione medica prescritta da allegare alla dichiarazione le richieste per le visite mediche dovranno essere rivolte, tempestivamente, per iscritto con l'esatta indicazione del nominativo, del luogo e della data di nascita, dell'indirizzo dell'abitazione di dimora e possibilmente del recapito telefonico, all'ASL NA3 SUD Distretto Sanitario 59 - Unità Operativa Medicina Legale ed Invalidi Civili – Via M.Lauro, n. 1 – Sant'Agnello.

Sorrento, 16.08.2022

Il Sindaco Avv. Massimo Coppola